

Determinazione del Dirigente del Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche

N. ~~157~~-43963/2009
(numero-protocollo/anno)

Oggetto: autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 29/12/2003 n. 387 alla costruzione e all'esercizio di un *impianto di cogenerazione* alimentato da fonte rinnovabile da ubicarsi nel comune di Torre Canavese.

Impresa: A.S.A. Azienda Servizi Ambiente

Codice Impresa: 019696

Il Dirigente del Servizio

Premesso che:

- l'Impresa A.S.A. Azienda Servizi Ambiente con sede legale in Castellamonte, Strada del Ghiaro Inferiore, P. IVA 07088150011, ha presentato alla Provincia di Torino, in data 24 ottobre 2008 (prot. n. 730791 del 29 ottobre 2008), istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/2003 alla costruzione e all'esercizio di un *impianto di cogenerazione alimentato a biomasse legnose* da ubicarsi nel comune di Torre Canavese via Preie;
- la Provincia di Torino ha avviato, con nota prot. n. 732572 del 15/10/2008, il procedimento per il rilascio delle autorizzazioni necessarie alla costruzione e all'esercizio dell'impianto in questione e indetto, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., una conferenza dei servizi per il giorno 09/02/2009, successivamente rinviata, in attesa di integrazioni alla documentazione progettuale richieste al proponente;
- la riunione della conferenza dei servizi si è tenuta il 10 giugno 2009, a seguito della presentazione delle integrazioni di cui sopra, da parte del Proponente, in data 25/05/2009 (prot. n. 424889 del 26 maggio 2009);
- il Comune di Torre Canavese ha espresso parere favorevole in sede di conferenza dei servizi e approvato il progetto, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni riportate nell'Allegato A alla presente autorizzazione;

Considerato che:

- L'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 dispone che la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad un'autorizzazione unica rilasciata nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico;
- tuttora non sono state approvate le linee guida previste dal D.Lgs. 387/2003 art. 12 comma 10 per lo svolgimento del procedimento unico di cui al comma 3 dello stesso art. 12;
- la realizzazione dell'impianto in oggetto necessita, oltre ai permessi di carattere edilizio-urbanistico, di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152, trattandosi di impianto di combustione che impiega biomasse solide con potenza primaria in ingresso superiore a 1 MW;

- al fine di garantire un adeguato impiego delle risorse, ridurre le emissioni di CO₂ e compensare gli effetti negativi sul territorio interessato, in particolare dal punto di vista delle emissioni in atmosfera, tutti gli impianti di produzione energetica, da fonte sia fossile che rinnovabile, devono raggiungere un'elevata efficienza complessiva, garantendo l'utilizzo ottimale dell'energia primaria;
- l'esigenza di stabilire uno stretto collegamento tra lo sviluppo dell'energia da fonti rinnovabili e l'aumento dell'efficienza energetica è, tra l'altro, richiamata in più punti dalla nuova Direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- la cogenerazione di energia elettrica e calore costituisce, per gli impianti di produzione termoelettrica, una delle migliori tecniche disponibili per raggiungere gli obiettivi di cui sopra;
- la Legge 99/09 "*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*" ha modificato in più parti il D.Lgs. 387/03, in particolare stabilendo all'art. 27, comma 42 che il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto;
- ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici e la loro autorizzazione costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico;

Ritenuto che:

- deve essere garantita un'elevata efficienza energetica complessiva dell'impianto, in accordo con i riferimenti sulle migliori tecniche disponibili, impiegandolo in assetto cogenerativo.

Visti:

- La Direttiva 2001/77/CE sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- La Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- il D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387: "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
- la Legge 23 luglio 2009, n. 99: "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, concernente l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- il decreto 21 dicembre 1995 del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro della Sanità e il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1996 - concernente la disciplina dei metodi di controllo delle emissioni in atmosfera dagli impianti industriali;
- la legge regionale n. 43 del 7 aprile 2000: "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria.";
- la legge regionale n. 23 del 7 ottobre 2002, recante disposizioni in campo energetico;
- la D.C.R. n. 98-1247 dell'11 gennaio 2007: "Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico), Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, ai sensi

degli articoli 8 e 9 decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351: "Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento";

- la D.G.R. n. 22-8733 del 5 maggio 2008, recante criteri di valutazione di progetti per produzione di energia idroelettrica e da biomasse combustibili;
- il Programma energetico provinciale, approvato con D.C.P. n. 137489 del 14/01/2003;
- la legge 7 agosto 1990 n. 241: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i.
- il decreto legislativo 31 marzo 1998; n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- la legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente, ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 35 dello Statuto provinciale;

Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto;

DETERMINA

- 1) di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 l'impresa **ASA Azienda Servizi Ambiente** alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di cui all'Allegato A, che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2) di indicare, per i controlli da effettuarsi a cura dell'Impresa, la periodicità e le modalità riportate nell'*Allegato A*;
- 3) di vincolare l'autorizzazione al possesso dei titoli legittimi di disponibilità dei terreni;
- 4) di stabilire che l'impianto dovrà operare esclusivamente in assetto cogenerativo, garantendo il rispetto di un valore minimo del **limite termico**, definito dalla Deliberazione dell'Autorità per l'Energia elettrica e il Gas n. 42/2002, pari a 0,4 al momento dell'avvio, e a 0,5 entro il terzo anno dell'entrata in esercizio, come specificato in Allegato A al punto 19;
- 5) di vincolare l'autorizzazione al rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni indicate nell'*Allegato A*;
- 6) di includere nella presente:
 - l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 per la durata di 15 anni.
- 7) di stabilire quale termine per la messa a regime degli impianti quello riportato nell'*allegato A*;
- 8) di fare salvi specifici e motivati interventi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 217 T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

EVIDENZIA CHE

- la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto e non sostituiti dalla presente autorizzazione;

- la domanda di rinnovo dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza;
- qualora l'impresa intenda effettuare:
 - a) il trasferimento dell'impianto in altra località;
 - b) la modifica sostanziale dell'impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti;
 deve preventivamente presentare apposita domanda ai sensi dell'art. 269 (rispettivamente commi 2 e 8) del D.Lgs. 152/2006 e ottenere la relativa autorizzazione;
- in caso di variazione della titolarità o della forma giuridica, l'impresa deve richiedere volturazione della presente autorizzazione;
- la presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs. 387/2003, costituisce obbligo al ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto; al momento della cessazione dell'attività degli impianti autorizzati, l'impresa deve trasmettere alla Provincia di Torino e al Comune di Torre Canavese il programma per la dismissione degli stessi e la rimessa in pristino dei luoghi, ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
- la presente autorizzazione perde di efficacia se i lavori per la realizzazione dell'impianto non sono avviati entro un anno dal rilascio e conclusi entro i 2 anni successivi, salvo proroga espressamente richiesta dall'impresa;
- copia conforme della presente autorizzazione e copia della relazione tecnica presentata a corredo dell'istanza devono essere conservate in stabilimento, a disposizione degli Enti preposti al controllo.

INFORMA CHE

- ai sensi del D.Lgs. 152/2006 art. 269 comma 6, il Dipartimento Provinciale dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (A.R.P.A.) competente per il controllo, effettua il primo accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione entro sei mesi dalla data di messa a regime dell'impianto;

DISPONE


che il presente atto sia trasmesso al Comune di Torre Canavese, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Torino e all'A.S.L. TO4, sede di Ivrea per l'esercizio delle loro rispettive funzioni e competenze.

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Il presente provvedimento, non comportando oneri di spesa a carico della Provincia, non assume rilevanza contabile.

Torino, 18 NOV. 2009

il Dirigente del Servizio
Dott. Francesco PAVONE



ALLEGATO A - DESCRIZIONE IMPIANTO

Impresa: ASA Azienda Servizi Ambiente

Codice impresa: 019696

<i>Impresa</i>	ASA Azienda Servizi Ambiente
<i>Partita IVA</i>	07088150011
<i>Sede Legale</i>	Castellamonte – Strada del Ghiaro Inferiore
<i>Attività dell'Impresa</i>	Installazione e gestione di impianti termici, di teleriscaldamento e di produzione di energia elettrica, gestione rifiuti
<i>Ubicazione impianto</i>	Torre Canavese – Via Preie (Foglio 19, mappali n. 165, 53,52,48)
<i>Domanda d'autorizzazione concernente</i>	Impianto di cogenerazione alimentato a biomassa legnosa per la produzione di energia elettrica e calore per teleriscaldamento

L'impianto occupa una superficie totale di circa 6.000 m², di cui 2.100 coperti ed è costituito da:

- area di stoccaggio della biomassa
- serbatoio di carico biomassa
- sistema di produzione acqua addolcita e demineralizzata per ciclo termodinamico e rete di teleriscaldamento
- scambiatori di calore per rete di teleriscaldamento e serbatoio di accumulo acqua calda da 355 m³ circa
- Sistema di generazione termoelettrica a ciclo vapore con le seguenti caratteristiche:
 - forno di combustione a griglia mobile inclinata
 - potenza primaria immessa col combustibile (biomassa solida): circa 26.500 kW
 - potenza elettrica nominale: 7.000 kW (assetto solo elettrico);
 - potenza termica massima utile in cogenerazione: 13.000 kW
 - turbina: ingresso vapore a 70 bar 550° C, condensazione a 0,05 bar – 33° C), spillamento a 1,5 bar – 155° C.
 - alternatore
- Sistemi di abbattimento degli inquinanti (caldaia a biomassa):
 - Separatore di polvere multiciclonico
 - Iniezione di calce per abbattimento componenti acide
 - Filtro a maniche
 - Predisposizione per sistema non catalitico per l'abbattimento degli ossidi di azoto nel caso in cui non siano rispettati i limiti emissivi.
- N. 2 caldaie di integrazione e riserva a gas naturale: potenza termica resa 6.000 kW, potenza al focolare 6.700 kW ciascuna.

Per gli schemi impiantistici e le planimetrie si rimanda agli allegati tecnici presentati dall'Azienda unitamente all'istanza di autorizzazione.

ALLEGATO A - QUADRO EMISSIONI

Impresa: ASA Azienda Servizi Ambiente

Codice impresa: 019696

Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [m ³ /h a 0°C e 0,101 MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Andamento delle emissioni nelle 24 ore	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti di emissione [mg/m ³ a 0°C e 0,101 MPa]	Altezza punto di emissione dal suolo [m]	Diametro o lati sezione [m]	Impianto di abbattimento
1	CALDAIA A BIOMASSA	80.000	24	continuo	160	Polveri totali COT CO (orario) CO (giornaliero) NO _x (orario) NO _x (giornaliero) (espressi come NO ₂) SO _x (espressi come SO ₂) HCl NH ₃	5 10 200 100 200 150 50 10 5	19	3,00	CICLONE INIEZIONE CALCE FILTRO A MANICHE
2	CALDAIA INTEGRAZIONE n°1	7.000	24	continuo	150	Polveri totali CO NO _x (espressi come NO ₂)	5 50 80	7	1,00	---
3	CALDAIA INTEGRAZIONE n°2	7.000	24	continuo	150	Polveri totali CO NO _x (espressi come NO ₂)	5 50 80	7	1,00	---

Per il punto di emissione n. 1 i valori di concentrazione sono riferiti ai fumi secchi, a 0°C, 0,101 Mpa e ad un contenuto volumetrico di ossigeno pari all'11%
 Per i punti di emissione n. 2 e 3 i valori di concentrazione sono riferiti ai fumi secchi, a 0°C, 0,101 Mpa e ad un contenuto volumetrico di ossigeno pari al 3%

Emissioni in atmosfera

1. Gli impianti devono essere realizzati in modo tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nella presente autorizzazione.
2. I valori limite di emissione, fissati nel **Quadro Emissioni** del presente Allegato A, rappresentano la massima **concentrazione media oraria** di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dagli impianti considerati, salvo quando diversamente specificato.
3. L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire il rispetto dei limiti di emissione riportati nel Quadro Emissioni del presente allegato A.
4. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione, con esclusione dei periodi di avviamento, di arresto e di guasto impianto. Il Gestore è tenuto comunque ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento, di arresto e di guasto impianto.
5. Se si verifica un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'impresa deve informare la Provincia di Torino e l'A.R.P.A. competente per territorio entro le otto ore successive, ai sensi dell'art. 271 del D.Lgs. 152/2006.
6. La data di avviamento degli impianti deve essere comunicata al Sindaco del Comune interessato, alla Provincia di Torino e all'A.R.P.A. competente per territorio, come previsto dall'art. 269 co.5 del D.Lgs 152/2006, con almeno 15 giorni di anticipo. La messa a regime degli impianti deve essere effettuata entro 60 giorni dalla data di avviamento dei medesimi.
7. Per gli adempimenti di cui all'art. 269, comma 5 del D.lgs. 152/2006 (**autocontrolli iniziali**), l'Impresa deve effettuare due rilevamenti delle emissioni, in due giorni non consecutivi dei primi dieci giorni di marcia controllata dell'impianto a regime, nelle più gravose condizioni di esercizio, per la determinazione di tutti i parametri riportati nel Quadro Emissioni del presente Allegato A, ad eccezione di quelli misurati in continuo.
8. L'impresa dovrà inoltre effettuare, sulle emissioni provenienti dalla caldaia a biomassa (**punto di emissione n. 1**), **misurazioni in continuo** della portata volumetrica dei fumi e delle concentrazioni di COT, NO_x, CO, SO_x, polveri totali, NH₃ (solo in caso di impiego del sistema di abbattimento di ossidi di azoto), O₂, temperatura e, se necessario, del vapore acqueo. Il sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni (indicato con S.M.E.) deve essere gestito in osservanza a quanto previsto nell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 ('Criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione') e tarato alla presenza e secondo le procedure che saranno stabilite dai tecnici del Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. competente per territorio.
9. Per la valutazione dei risultati e l'assicurazione della qualità dei dati delle misurazioni in continuo, si fa riferimento, salvo laddove diversamente specificato, a quanto previsto dall'Allegato VI alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e alle eventuali indicazioni fornite da A.R.P.A. Piemonte. Il Sistema di Monitoraggio delle Emissioni (S.M.E.) deve essere in grado di verificare il rispetto dei valori limite in tutte le sue formulazioni, nonché il rispetto delle prescrizioni di carattere gestionale. Dovrà inoltre essere misurata in continuo e registrata nel sistema SME la quantità di energia elettrica e termica utile prodotta. Le registrazioni dei dati devono essere conservate in stabilimento, su supporto informatico, per 5 anni, a disposizione degli enti preposti al controllo.
10. L'impresa dovrà inviare alla Provincia di Torino e al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A., contestualmente alla comunicazione della data di avviamento degli impianti, una **relazione tecnica**, descrittiva del sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni e delle modalità di gestione dello stesso, redatta secondo le indicazioni fornite da ARPA Piemonte.



ALLEGATO A

Impresa: ASA Azienda Servizi Ambiente

Codice impresa: 019696

11. L'Impresa dovrà inoltre segnalare al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. e alla Provincia di Torino, con opportuna comunicazione scritta, qualsiasi interruzione superiore alle 24 ore consecutive nel funzionamento della strumentazione per il monitoraggio in continuo, specificandone le cause ed eventualmente le tempistiche per il ripristino.
12. I principi di misura per il monitoraggio in continuo dovranno essere conformi a quelli indicati nel capitolo F dell'Allegato II al D.M. 31 gennaio 2005 (riassunti nella tabella seguente), in relazione alle caratteristiche emissive dell'impianto oggetto dell'autorizzazione.

CO	NDIR, FTIR
POLVERI TOTALI	Diffrazione di luce, Estinzione di luce
NOx	Chemluminescenza, NDIR, FTIR, NDUV
SOx	NDIR, FTIR, NDUV
COT	FID
TEMPERATURA	Termometria
VAPOR ACQUEO	NDIR, FTIR, Psicometrico
O2	Paramagnetico, Ossido di zirconio
AMMONIACA (NH3)	NDIR, FTIR, Elettrochimico

13. I generatori di calore a metano (punti di emissione n. 2 e 3) devono essere dotati di analizzatori in continuo dell'ossigeno libero e dell'ossido di carbonio e di rilevatori della temperatura nei gas effluenti.
14. Il rilevamento dei parametri indicati nel Quadro Emissioni del presente Allegato A che non sono monitorati in continuo, deve essere eseguito, con **autocontrolli periodici** (con **cadenza annuale**) nelle più gravose condizioni di esercizio degli impianti, oltre che nel corso degli autocontrolli iniziali di cui al punto 7, secondo le metodiche indicate di seguito.
15. L'impresa deve comunicare alla Provincia di Torino e al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. competente per territorio, con almeno 15 giorni di anticipo, le date in cui intende effettuare gli autocontrolli iniziali delle emissioni, nonché la data degli autocontrolli periodici.
16. L'impresa deve trasmettere i risultati analitici degli **autocontrolli iniziali entro 60 giorni dalla data di effettuazione** ex art. 269 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e degli **autocontrolli periodici entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di effettuazione** (Relazione annuale) alla Provincia di Torino, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. ed al Sindaco competente per territorio.
17. Per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati, devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988), nonché quelle in merito ai metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati, così come rivisti dal DM 25/08/2000. Nella presentazione dei risultati dovrà inoltre essere indicato il carico produttivo dell'impianto sul quale vengono eseguiti i campionamenti al momento degli stessi.
18. I condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese, dotate di opportuna chiusura, per la misura ed il campionamento degli stessi. La sigla identificativa dei punti d'emissione compresi nel Quadro Emissioni del presente Allegato A, deve essere visibilmente riportata sui rispettivi camini. Devono, inoltre, essere garantite le condizioni di sicurezza per l'accessibilità alle prese di campionamento nel rispetto dei disposti normativi previsti dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i..

Energia

19. Al fine di garantire un'elevata efficienza energetica complessiva, l'impresa dovrà esercire l'impianto in modo da rispettare i valori minimi riportati al punto seguente per il limite termico calcolato su base giornaliera e così definito:

$$LT_{365} = Et_{365} / (Ee_{365} + Et_{365})$$

dove:

Ee_{365} = energia elettrica complessivamente prodotta, al netto degli autoconsumi, nei 365 giorni precedenti la data di valutazione.

Et_{365} = energia termica complessivamente prodotta in cogenerazione, al netto degli autoconsumi, nei 365 giorni precedenti la data di valutazione.

20. L'impresa dovrà esercire l'impianto in modo da rispettare i **valori minimi** sotto riportati per il **limite termico**, calcolato come al punto precedente;

- $LT_{365} = 0,4$ per i primi due anni di esercizio dell'impianto
- $LT_{365} = 0,5$ in condizioni di regime, entro il terzo anno dall'entrata in esercizio.

21. Contestualmente alla comunicazione dell'entrata in esercizio dell'impianto, l'impresa dovrà trasmettere il programma delle intese e degli interventi finalizzati al conseguimento, entro 2 anni dalla data di entrata in esercizio, dell'obiettivo di regime di cui al punto precedente, in funzione degli sviluppi della rete di teleriscaldamento e dei contratti stipulati con le utenze.

Biomasse combustibili

22. l'impianto potrà utilizzare esclusivamente biomasse ligno-cellulosiche delle tipologie previste dall'Allegato 10 alla Parte V del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;

23. L'approvvigionamento della biomassa combustibile dovrà avvenire da filiera corta (entro un raggio di 70 km dall'impianto).

Acque

24. Si prevede l'approvvigionamento da acquedotto per l'acqua ad uso igienico-sanitario e industriale limitatamente a riempimento e reintegri della rete di teleriscaldamento e del ciclo a vapore.

25. Per il raffreddamento e la condensazione del vapore nel ciclo termodinamico, che costituisce il più consistente fabbisogno idrico dell'impianto, si prevede di impiegare acqua prelevata da pozzo, per il quale dovrà essere richiesta apposita concessione alla Provincia di Torino preventivamente all'attivazione dell'impianto.


26. Per lo scarico delle acque reflue civili e industriali non si prevede allacciamento a fognatura, distante oltre 100 metri, ma raccolta in fossa a tenuta stagna e spurgo periodico tramite autobotte; per le acque meteoriche di prima pioggia e di spurgo da ciclo termodinamico si prevede recupero per usi interni, previo trattamento di sedimentazione e disoleazione.

Rifiuti

27. I rifiuti generati dall'attività in quantità più rilevante sono i seguenti:

- ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (CER 10.01.01)
- ceneri leggere di torba e legno non trattato (CER 10.01.03)
- ceneri pesanti e scorie prodotte dal trattamento dei fumi (CER 19.01.12)
- rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi (CER 19.01.07*)

28. L'Impresa si impegna a gestire tutti i rifiuti generati dall'attività nel rispetto delle disposizioni sul deposito temporaneo stabilite nella parte IV, art. 183 del D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006.



Rumore

29. L'Impresa dovrà verificare entro sei mesi dall'inizio dell'attività dell'impianto, il rispetto dei limiti acustici previsti dal D.P.C.M. 14/11/1997, secondo la zonizzazione del comune di Torre Canavese.

Connessione alla rete elettrica

30. L'energia elettrica prodotta sarà immessa sulla rete di distribuzione, come da Soluzione Tecnica Minima Generale proposta da ENEL Distribuzione S.p.A. di cui alla nota di integrazione all'istanza pervenuta in data 22/09/2009 (prot. n. 741113).

Relazione annuale

31. L'Impresa dovrà redigere una relazione annuale relativa all'anno solare precedente, contenente i seguenti dati:

- Risultati degli autocontrolli delle emissioni in atmosfera di cui al punto 14;
- valori medi mensili, massimi orari delle concentrazioni e flussi di massa complessivi relativi a ogni singolo mese e all'anno intero per i parametri degli effluenti della caldaia a biomassa monitorati in continuo, di cui al punto 8;
- consumo di combustibile, potere calorifico inferiore medio, produzione di energia elettrica e termica utile di ogni singolo mese e totale dell'anno, con calcolo dei rendimenti e dei parametri IRE e LT definiti dalla Deliberazione dell'Autorità per l'Energia elettrica e il Gas n. 42/2002, nonché al punto 19 del presente Allegato A (parametro LT₃₆₅);
- utenze servite dalla rete di teleriscaldamento, con particolare riferimento alla volumetria e alla destinazione d'uso degli edifici riscaldati e/o raffrescati, al calore fornito per processi industriali e alle prospettive di ampliamento;
- diagrammi di carico termico, sotto forma di grafico o di tabella, dei componenti la centrale, relativi all'anno analizzato;
- biomasse combustibili utilizzate con indicazione di quantità, tipologia, fornitori, luogo di origine e filiera di approvvigionamento;
- quantificazione dei rifiuti prodotti dal processo, con particolare riferimento a ceneri e scorie di caldaia e derivanti dal trattamento dei fumi dell'impianto a biomassa, con indicazione della loro destinazione finale;
- quantità di acqua prelevata da acquedotto e da pozzo;
- quantità di acque reflue scaricate in fognatura.

Tale relazione dovrà essere inviata entro il **30 aprile di ogni anno**, alla Provincia di Torino, al dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. e al Comune di Torre Canavese.